Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — Roma — Giovedì, 24 luglio 1924 — **Numero 173**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1147.**

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1131.**

Approvazione della tabella delle dogane nelle provincie del Carnaro e dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato col Nostro decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1314, che approva l'organico delle dogane del Regno;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213, relativo alla instituzione della provincia del Carnaro ed alla modificazione della provincia dell'Istria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, che determina le dogane nelle provincie del Carnaro e dell'Istria, e le loro facoltà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 121. — GRANATA.

Tabella delle dogane delle provincie del Carnaro e dell'Istria.

DOGANE					VIE DOGANALI	FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		Per il deposito	Per l'uscita in transito	Altre speciali
Carnaro	Fiume	I	I	di mare e di terra (internazionale)	La strada ferrata. Il ponte sull'Eneo. Le strade provenienti dal Delta e da Porto Barros e che passano il confine ai varchi della Cappelletta di S. Giovanni e della Riva C. Colombo. La strada carreggiabile che proviene da Grahovo e che passa il confine a nord di S. Caterina.	Per tutte le merci esclusi i tabacchi, in diretta custodia della dogana. Per le derrate coloniali, lo zucchero, i cereali, i semi oleosi, i materiali metallici ed i legnami, in magazzini di proprietà privata. Deposito di oli minerali e di residui della distillazione di oli minerali, in serbatoi metallici. Punto franco.	Per tutte le merci.	Operazioni di circolazione per tutte le merci spedite da Fiume a Clana via Peklju-S. Mattia-Studena.
Id.	S. Nicolò	II	II	di terra	La strada Castua-Fiume che passa il confine al crocevia di Bergudi.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	S. Giovanni	II	II	id.	Le strade provenienti da Castua e da S. Mattia che si congiungono a Pekljn passando il confine alla Cappella di S. Giovanni.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	Operazioni di circolazione per le derrate alimentari, spedite da Fiume a Clana via Pekljn-S. Mattia-Studena.
Id.	Drenova	II	III	id.	La strada proveniente da Sarzoni e che passa il confine a sud del bivio di Clauci.	—	—	—
Id.	Volosca	II	I	di mare	—	—	—	—
Id.	Laurana	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Mattuglie	II	I	di terra	Le strade che da Castua e da Dolcici si congiungono al bivio di Mattuglie.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—
Id.	Giussici-confine	II	II	id.	La strada proveniente da Castua che passa il confine tra Giussici e Spincici.	—	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.	—

DOGANE					VIE DOGANALI	FACOLTÀ		
Provincia	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		Per il deposito	Per l'uscita in transito	Altre speciali
Carnaro	Clana	II	II	di terra	La strada proveniente da S. Mattia e da Castua che passa il confine sotto Zidovic.	—	—	Operazioni di circolazione per il legname destinato a Fiume, via S. Mattia-Pekljn.
Id.	Cabrauska	II	III	id.	Le strade provenienti dalle valli di Loz e di Cabar che si congiungono a Crabauska.	—	—	—
Id.	Dolina dei Noccioli	II	III	id.	Le strade provenienti dalle valli di Loz e di Cabar che si congiungono a Dolina dei Noccioli.	—	—	—
Istria	Pola			di mare	—	—	Per tutte le merci	—
Id	Pirano	II	I	id.	—	—	—	—
Id	Isola	II	I	id.	—	—	—	—
Id	Capodistria	II	I	id.	—	—	—	—
Id	Umago	II	III	id.	—	—	—	—
Id	Cittanova	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Parenzo	II	I	id.	—	—	—	—
Id	Rovigno	II	I	id.	—	—	—	—
Id	Fasana	II	III	id.	—	—	—	—
Id	Cherso	II	I	id.	—	—	—	—
Id	Lussimpiccolo (isola di Lussino)	II	I	id.	—	—	—	—
Id	Porto Albona	II	II	id.	—	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1148.

REGIO DECRETO 15 giugno 1924, n. 1134.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Perledo.

N. 1134. R. decreto 15 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile di Perledo ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1924.

Numero di pubblicazione 1149.

REGIO DECRETO 15 giugno 1924, n. 1135.
Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Casa delle povere orfane di Padre Agostino da Montefeltro », in Pisa.

N. 1135. R. decreto 15 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Casa delle povere orfane di Padre Agostino da Montefeltro », con sede in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1924.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1924.
Norme per l'impiego del petrolio a dazio ridotto per scopi agricoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'ACCORDO COL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto in data 30 dicembre 1923, n. 3020;

Determina:

Art. 1.

L'importazione del petrolio a dazio ridotto ed in esenzione dalla tassa di vendita ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 534, sarà consentita dalle dogane soltanto pel petrolio che venga colorato con rosso Sudan IV, in modo che in ogni quintale di petrolio sia contenuto un grammo della detta sostanza colorante.

Art. 2.

La sostanza colorante sarà fornita dalla ditta che avrà richiesta l'importazione del petrolio a dazio ridotto e, prima di essere adoperata, dovrà essere verificata da un Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 3.

La richiesta per l'importazione del petrolio a dazio ridotto potrà essere fatta dall'importatore sulla stessa dichiarazione da presentarsi alla dogana per lo sdoganamento, oppure in forma di domanda al capo della dogana presso la quale dovrà avvenire la colorazione del petrolio in attesa dei successivi sdoganamenti.

Tanto nella dichiarazione doganale, quanto nella domanda dovrà essere esplicitamente indicato che il petrolio sarà destinato esclusivamente come combustibile nei motori di macchine agricole. S'intendono comprese fra tali macchine quelle adibite ad operazioni di qualsiasi specie, compiute nell'ambito dell'azienda agraria e nell'interesse dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie agrarie più comuni, esercitate nell'azienda medesima.

Art. 4.

Ricevuta la dichiarazione o la domanda, il capo della dogana provvederà perchè alla quantità di petrolio da ammettersi al dazio ridotto, sia aggiunta la quantità di colorante nelle proporzioni indicate dal laboratorio chimico che provvide alla verifica del colorante stesso.

L'aggiunta al petrolio della sostanza colorante avverrà negli spazi doganali sotto la continua vigilanza di un funzionario della dogana e di uno dei sotto ufficiali della guardia di finanza, addetti al servizio di riscontro.

Dell'avvenuta colorazione della quantità di petrolio da ammettersi al dazio ridotto sarà compilato processo verbale, il quale dovrà essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione o alla domanda, ed in questo secondo caso i termini di esso saranno sempre citati, sui documenti doganali successivamente emessi per l'importazione della partita di petrolio, della quale, con la domanda suddetta, fu chiesta la colorazione.

Sui documenti doganali emessi per lo sdoganamento del petrolio colorato nel modo predetto dovrà sempre risultare il nome della ditta cui esso è diretto ed il luogo dove il petrolio sarà tenuto in deposito in attesa della vendita.

E' consentito che le ditte, importatrici di petrolio colorato per essere impiegato ad uso agricolo, spediscano detto petrolio dai loro depositi, indicati nelle rispettive bollette di daziamento, ai sub-depositi, che abbiano istituiti in sedi diverse, per la diretta vendita ai consumatori.

Per la spedizione del petrolio dai depositi ai sub-depositi, le ditte interessate emetteranno un avviso di spedizione, indicante la quantità del petrolio, gli estremi della relativa bolletta di sdoganamento, il deposito di provenienza ed il sub-deposito di destinazione. L'avviso di spedizione sarà annotato a scarico, nel conto del deposito e preso in carico, nel conto del sub-deposito, presso il quale sarà conservato.

Dell'effettuata spedizione le suindicate ditte devono dare comunicazione scritta al direttore della circoscrizione, da cui dipende il deposito, ed a quello, nella giurisdizione del quale è situato il sub-deposito.

Art. 5.

Le ditte che hanno in deposito il petrolio ammesso al dazio ridotto, dovranno venderlo esclusivamente alle persone o alle ditte che avranno ottenuto dalla competente cattedra ambulante di agricoltura un buono per il ritiro del suddetto petrolio.

Il buono dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome e cognome ed indirizzo del beneficiario;
b) la quantità di petrolio concessa;
c) il termine di validità del buono;
d) i lavori da eseguire.

La quantità di petrolio concessa dovrà essere proporzionata al numero od alla potenzialità dei motori posseduti o da adoperarsi dal beneficiario ed al periodo lavorativo di essi.

Il buono dovrà essere consegnato dall'intestatario al deposito presso il quale intende ritirare il petrolio, oppure alla ditta, all'agenzia o alla rappresentanza da cui il deposito dipende.

L'intestatario potrà prelevare il quantitativo assegnatogli in una volta sola o in più volte; ad ogni prelievo dovrà segnare a tergo del buono la data o la quantità di petrolio ritirata, apponendo a fianco di dette indicazioni la propria firma.

Art. 6.

Il movimento dei depositi del petrolio ammesso a dazio ridotto dovrà risultare da un registro di carico e scarico nel quale saranno annotate al carico le partite ricevute con ri-

ferimento alle relative bollette doganali ed allo scarico le quantità consegnate con le indicazioni dei buoni prelevati per il loro ritiro. Sullo stesso registro saranno segnate in modo evidente le spedizioni di petroli per agricoltura fatte ad altro deposito.

Non più tardi del 10 luglio e del 10 gennaio i depositi manderanno alle dogane nella cui giurisdizione si trova il deposito, copia del registro di cui sopra.

Sarà ammessa per evaporazione, calo e dispersione una differenza tra le esistenze reali e le contabili non superiori al 2 %, calcolato sulla quantità di petrolio introdotta nel deposito durante il semestre.

Per le deficienze che si riscontrassero in misura superiore a quella ammessa e per le quali — escluso ogni dolo — non fosse provato che la causa dipese da forza maggiore, le ditte depositarie dovranno corrispondere la differenza fra il dazio pagato e quello dovuto per il petrolio non ammesso al dazio ridotto, e la relativa tassa di vendita. Il cambio per il dazio suppletivo da esigersi sarà quello risultante dalla media dei cambi stabiliti per il pagamento dei dazi doganali durante il semestre.

Art. 7.

Il direttore della circoscrizione doganale, ricevuta la copia del registro di carico e scarico, provvederà per i necessari accertamenti presso i depositi e per la verifica delle quantità di petrolio denunciate come rimanenze.

Le spese dei sopraluoghi e delle verifiche saranno a carico di chi gestisce il deposito

Art. 8.

A prescindere dalle verifiche semestrali menzionate nell'articolo precedente, è in facoltà del direttore della circoscrizione di disporre in qualsiasi tempo verifiche straordinarie dei depositi di petrolio ammesso a dazio ridotto.

Gli agenti dell'amministrazione e le guardie di finanza hanno il diritto di farsi esibire dai depositari i registri di carico e scarico ed i documenti relativi e di compiere in qualsiasi luogo le verificazioni necessarie per sincerarsi che il petrolio ammesso a dazio ridotto non sia impiegato in usi diversi da quello per il quale fu fatta la concessione.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 6 aprile 1923, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1924.

Il Ministro per le finanze
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale
CORBINO.

DECRETO COMMISSARIALE 25 giugno 1924.
Proroga dei termini per l'espropriazione del campo di aviazione di Monserrato.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

Visti i Regi decreti 8 aprile 1923, n. 820, e 12 luglio 1923, n. 1542;

Visto il decreto Commissariale 4 agosto 1923, reg. n. 1 Interno, foglio n. 126, col quale decreto veniva dichiarato di pubblica utilità l'impianto del campo di aviazione di Monserrato (Cagliari) e veniva fissato il termine per l'espletamento delle opere relative;

Ritenuto che a causa della piccolezza e del gran numero degli appezzamenti da espropriare e di raccoglierne i precisi dati catastali, gli incombenti voluti dalla legge non possono espletarsi nel termine prefisso, il quale perciò va prorogato di due anni;

Decreta:

Il termine di un anno fissato dal decreto 4 agosto 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 13 settembre successivo, n. 216, per l'ultimazione delle operazioni di espropriazione e dei lavori per l'impianto del campo di aviazione di Monserrato viene prorogato di due anni, ossia fino al 4 agosto 1926.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1924.

Il Commissario: MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Castelpoto e Molinara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castelpoto;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario — che assunse i suoi poteri il 24 detto mese — non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelpoto è prorogato di tre mesi.

Benevento, addì 17 luglio 1924.

Il Prefetto: GIUFFRIDA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Molinara;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario — che assunse i suoi poteri il 27 detto mese — non ha potuto ancora portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Molinara è prorogato di tre mesi.

Benevento, addì 18 luglio 1924.

Il Prefetto: GIUFFRIDA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 25, dal 16 al 22 giugno 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Bari	Altamura	—	1	—	1
Id.	Bari	—	3	—	3
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
Cagliari	Iglesias	—	1	—	1
Id.	Lanusei	—	1	—	2
Id.	Oristano	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	1	1	2	1
Id.	Milano	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Napoli	Castellammare St.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Parma	Parma	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	4
Sassari	Alghero	—	1	—	1
Id.	Nuoro	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Taranto	Taranto	1	1	1	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	1	1	1	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Udine	Gorizia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		3	31	4	35
Carbonchio sintomatico					
Parma	Borgotaro	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	1	1	1	1
Id.	Acqui	2	1	2	1
Id.	Asti	1	—	1	—
Id.	Casale	1	3	1	3
Id.	Novi	1	—	1	—
Id.	Tortona	1	1	1	1
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila	Avezzano	1	3	1	5
Arezzo	Arezzo	2	1	6	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Belluno	Belluno	2	—	2	—
Id.	Feltre	4	1	6	2
Bergamo	Bergamo	21	8	40	14
Id.	Clusone	3	5	10	12
Id.	Treviglio	2	3	9	5
Brescia	Brescia	4	1	9	2
Id.	Breno	4	2	19	3
Id.	Chiari	2	1	9	1
Id.	Salò	3	—	9	—
Id	Verolanuova	2	—	7	—
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Como	Como	7	3	22	9
Id.	Lecco	5	3	9	22
Id	Varese	4	1	6	1
Cremona	Casalmaggiore	13	1	30	8
Id.	Crema	24	—	113	5
Id.	Cremona	44	—	170	5
Ferrara	Cento	1	—	3	—
Id.	Comacchio	3	—	5	[illegible]
Id.	Ferrara	11	—	38	7
Firenze	Firenze	4	2	5	4
Id.	Pistoia	—	1	—	1
Id.	S. Miniato	—	1	—	1
Forlì	Cesena	3	1	5	4
Id.	Forlì	3	—	24	6
Id.	Rimini	2	—	2	—
Id.	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
Genova	Genova	1	—	4	—
Id.	Savona	1	—	2	4
Grosseto	Grosseto	—	2	—	2
Lecce	Brindisi	—	2	—	6
Lucca	Lucca	4	—	4	—
Macerata	Camerino	—	7	—	10
Id.	Macerata	4	1	6	3
Mantova	Mantova	10	3	19	7
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	—
Id.	Lodi	4	4	4	
Id.	Milano	1	2	1	
Modena	Mirandola	3	—	9	—
Id.	Modena	11	—	24	—
Id.	Pavullo	2	—	10	—
Napoli	Castellammare St.	—	1	—	1
Novara	Biella	1	—	1	—
Id.	Novara	5	1	7	3
Id.	Vercelli	2	1	3	2
Padova	Padova	3	2	3	2
Parma	Borgo S. Donnino	3	3	6	12
Id.	Parma	10	5	12	11
Pavia	Mortara	5	2	14	7
Id.	Pavia	10	3	23	13
Id.	Voghera	1	—	1	1
Perugia	Foligno	—	1	—	5
Id.	Perugia	4	3	5	8
Id.	Orvieto	1	1	2	4
Id.	Spoleto	2	—	3	6
Id	Terni	—	1	—	2
Pesaro e Urbino	Urbino	8	3	21	17
Piacenza	Piacenza	7	2	8	7
Palermo	Palermo	2	—	5	—
Ravenna	Faenza	4	—	6	3
Id.	Lugo	5	—	14	3
Id.	Ravenna	2	1	10	1
Rovigo	Adria	1	—	1	—
Id.	Rovigo	10	1	14	6
Salerno	Sala Consilina	1	1	7	3
Siena	Montepulciano	—	2	—	2
Sondrio	Sondrio	—	3	—	3
Spezia	Spezia	1	—	17	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Torino	Ivrea	9	1	39	10
Id.	Pinerolo	4	—	8	—
Id.	Susa	—	2	—	2
Id.	Torino	4	—	4	—
Trento	Cles	1	—	1	—
Id.	Rovereto	3	1	6	4
Id.	Tione	1	1	3	1
Id.	Trento	—	1	—	1
Treviso	Treviso	7	2	7	4
Udine	Pordenone	2	1	8	6
Id.	Udine	2	—	5	7
Venezia	Venezia	2	—	2	—
Verona	Verona	3	2	3	2
Vicenza	Vicenza	2	5	2	7
		353	120	903	338
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	2	—	2
Arezzo	Arezzo	3	2	7	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
Id.	Fermo	1	—	2	—
Belluno	Belluno	1	1	1	2
Id.	Feltre	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	2	—	7
Firenze	Pistoia	2	—	5	—
Forlì	Cesena	1	—	1	1
Id.	Forlì	1	—	3	1
Macerata	Macerata	1	—	1	1
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Parenzo	Parenzo	1	2	7	4
Id.	Pola	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Ravenna	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace	—	1	—	1
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	4
Siena	Siena	3	—	6	—
Teramo	Teramo	—	1	—	2
Trento	Bolzano	—	7	—	13
Id.	Borgo	—	1	—	1
Id.	Bressanone	3	3	3	4
Id.	Cavalese	2	4	2	9
Id.	Cles	—	5	—	9
Id.	Merano	—	2	—	3
Id.	Trento	2	1	3	2
Trieste	Trieste	3	—	4	—
		27	42	49	76
Morva.					
Napoli	Napoli	—	2	—	2
Udine	Cividale	—	1	—	1
Id.	Udine	—	1	—	1
		—	4	—	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico					
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	Avellino	10	—	18	—
Id.	S. Angelo L.	1	—	1	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	1	—	1	2
Caltanissetta	Terranuova	1	—	11	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Id.	Nola	1	—	1	1
Catania	Caltagirone	—	1	—	3
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Id.	Gallipoli	1	—	1	—
Napoli	Casoria	3	—	6	—
Id.	Castellammare St.	2	1	10	1
Id.	Napoli	5	1	18	1
Id.	Pozzuoli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	3	—	5	—
Salerno	Salerno	4	—	8	—
Trapani	Trapani	1	—	1	—
		37	4	85	9
Rabbia.					
Ancona	Ancona	4	2	11	7
Bari	Bari	1	2	1	2
Brescia	Brescia	—	2	—	4
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Catania	Catania	—	1	—	1
Como	Lecco	—	3	—	3
Id.	Varese	—	—	—	5
Ferrara	Ferrara	—	—	—	1
Firenze	Firenze	—	—	—	1
Girgenti	Girgenti	—	2	—	6
Id.	Sciacca	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	1	—	3	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	—	11	—
Modena	Modena	—	2	—	3
Napoli	Napoli	1	—	7	3
Id.	Pozzuoli	—	1	—	1
Parma	Parma	—	2	—	2
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Spezia	Spezia	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	3
Torino	Torino	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	—	1	—	2
Id.	Trapani	1	—	1	—
Treviso	Treviso	—	2	—	3
Trieste	Trieste	1	—	1	—
Verona	Verona	—	4	—	5
		13	35	37	59
Rogna.					
Ancona	Ancona	1	—	12	—
Aquila	Aquila	3	—	5	—
Id.	Avezzano	1	1	1	1
Id.	Cittaducale	—	1	—	1
Id.	Sulmona	1	—	4	—
Avellino	Ariano	2	1	3	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Rogna.*					
Avellino	S. Angelo L.	2	—	4	—
Belluno	Pieve di Cadore	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	7	—
Id.	Spoleto	1	—	4	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Pola	Parenzo	1	—	1	—
Udine	Gorizia	—	1	—	1
		16	4	45	4
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	2	—	2	—
Id.	Cittaducale	—	1	—	1
Avellino	S. Angelo L.	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	1	1	2
		5	2	5	3
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Cittaducale	—	1	—	1
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Bari	Altamura	2	—	3	—
Id.	Barletta	3	—	5	—
Grosseto	Grosseto	1	—	[illegible]	1
Salerno	Sala Consilina	2	—	3	3
Taranto	Taranto	3	—	9	—
		11	2	21	6
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Tubercolosi bovina.					
Caserta	Nola	—	1	—	1
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Macerata	Macerata	1	1	1	2
		2	2	2	3
Setticemia emorragica dei bovini.					
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
		—	3	—	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	23	34	39
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	43	473	1241
Malattie infettive dei suini	20	69	25
Morva	2	4	4
Farcino criptococcico	10	41	94
Rabbia	26	48	96
Rogna	9	20	19
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	7	8
Vaiuolo ovino	6	13	27
Morbo coitale maligno	1	1	1
Tubercolosi bovina	3	4	5
Setticemia emorragica dei bovini	3	3	3

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 167

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	119 28	Belgio	106 49
Londra	101 643	Olanda	8 83
Svizzera	424 76	Pesos oro	17 135
Spagna	307 87	Pesos carta	7 54
Berlino	—	New-York	23 151
Vienna	0 0327	Oro	446 71
Praga	68 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 27
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	96 91
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 98

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Sale delle Langhe in provincia di Cuneo; nei comuni di Colobraro e di S. Costantino Albanese, in provincia di Potenza e nel comune di Reggio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, sono state estese con decreti del 21 luglio 1924, al territorio di detti comuni le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1039, circa l'espropriazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

COSELLI GIUSEPPE, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.